



Alla Federazione Italiana
Nuoto Paralimpico

c.a. Presidente Federale
Roberto Valori

Segretario Federale
Fabrizio Daffini

Oggetto: Approvazione, ai fini sportivi, degli emendamenti agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24 bis, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 36, 39, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51 dello Statuto FINP

Con la presente si comunica che la Giunta Nazionale del CIP, con delibera n. 885 del 20.12.2024, allegata alla presente, ha approvato, ai fini sportivi, gli emendamenti agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24 bis, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 36, 39, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51 dello Statuto FINP nel testo deliberato dall'Assemblea Straordinaria tenutasi in data 10 Novembre 2024 – verbale Rep. n. 23112 Racc. 12480 – Notaio Marco Forcella e dal Presidente Federale con delibera n. 87 del 16/12/2024, in forza dei poteri conferiti dall'Assemblea stessa.

Si comunica, altresì, che gli atti di cui sopra saranno inviati all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Roma – Uff. Persone giuridiche – per l'iter di competenza.

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Allegato 1: Delibera G.N. 885 del 20.12.2024

Allegato 2: Statuto FINP

Raffaella Valeri

Responsabile Uff. Statuti, Regolamenti,
Convenzioni e Scuola



DELIBERAZIONE

N. 885

DEL 20/12/2024

Ufficio Statuti, Regolamenti

OGGETTO: Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP). Approvazione, ai fini sportivi, degli emendamenti agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24 bis, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 36, 39, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51 dello Statuto FINP ai sensi dell'art. 6, comma 5 lett. t) Statuto CIP.

IL

INVIATA PER L'ESECUZIONE A:

STATUT

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

LA GIUNTA NAZIONALE

Visto

il D.lgs. n. 43 del 27 febbraio 2017 e s.m.i.;

Tenuto conto

delle riforme introdotte nel sistema sportivo dalla legge 10 agosto 2023 n. 112, che ha convertito con modificazioni il D.L. n. 75 del 22 giugno 2023, dai d.lgs. n. 36 e 39 del 28 febbraio 2021 e s.m.i., dal D.L. n. 71 del 31 maggio 2024 per come convertito dalla Legge n. 106 del 29 luglio 2024 e degli emendamenti allo Statuto CIP adottati dal Consiglio Nazionale con delibera n. 49 del 30 ottobre 2024, in corso di esame, presso l'autorità vigilante, ai fini della definitiva approvazione di competenza nonché dell'attuale quadro normativo sportivo, con particolare riguardo ai contenuti dell'art. 5 comma 4;

Considerate

le vigenti disposizioni dello Statuto del CIP;

Letti

i Principi Fondamentali degli Statuti delle FSP, DSP e delle ABP, deliberati dal Consiglio Nazionale del CIP e approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 02 dicembre u.s.;

QJ sw

21 novembre u.s., con nota prot. n. 492 a firma del Segretario, allegato al verbale di Assemblea Straordinaria Rep. n. 23112 Racc. 12480 – Notaio Marco Forcella, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, da parte della Giunta Nazionale del CIP;

Considerata la delega conferita al Consiglio Federale e al Presidente Federale per apportare allo statuto federale gli emendamenti ex lege e/o ex Cip ai fini dell'approvazione dello Statuto stesso, contenuta nel verbale dell'Assemblea straordinaria di cui sopra, al quale integralmente si rimanda;

Rilevato che il testo degli emendamenti allo Statuto FINP deliberati dall'Assemblea Straordinaria del 10 novembre 2024, e di quelli successivamente deliberati dal Presidente Federale a seguito dei rilievi del CIP, con atto n. 87 del 16/12/2024, che sarà sottoposto a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile, risulta in linea con lo Statuto CIP in coerenza con l'attuale ordinamento sportivo, nonché conforme al d.lgs. 43/2017, alla legislazione in materia sportiva e ai principi fondamentali degli Statuti Federali;

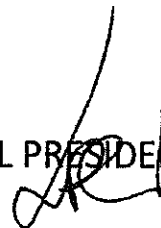
DELIBERA

- Di approvare, ai sensi dell'art. 6, comma 5 lett. t) Statuto CIP, gli emendamenti agli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24 bis, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 36, 39, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51 dello Statuto FINP, deliberati dall'Assemblea Straordinaria del 10 novembre verbale - Rep. n. 23112 Racc. 12480 – Notaio Marco Forcella e dal Presidente Federale con delibera n. 87 del 16/12/2024, in forza dei poteri conferiti dall'Assemblea stessa, nel testo allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
- Di dare mandato agli Uffici competenti per gli adempimenti conseguenti .

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO
ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
PER LE MODIFICHE AL VIGENTE STATUTO FEDERALE

STATUTO FINP
TITOLO I
LA FEDERAZIONE
ART. 1 DENOMINAZIONE, COSTITUZIONE, SCOPI, DURATA E SEDE
1.1 È costituita la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (acronimo: FINP), secondo le disposizioni del Codice Civile tenuto conto della valenza pubblicistica di specifici aspetti dell'attività ai sensi degli articoli 13 e 14 d.lgs 43/2017 e ss.mm.ii.
1.2 La FINP è riconosciuta ai fini sportivi dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), organo rappresentativo della comunità sportiva paralimpica nazionale, quale Federazione Sportiva Paralimpica e gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione. Opera sotto la vigilanza del CIP ed espleta le sue attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi dello stesso e dell'International Paralympic Committee (IPC), nonché delle Federazioni Internazionali Paralimpiche.
1.3 La FINP, dotata di personalità giuridica di diritto privato ai sensi del DPR n. 361 del 10.02.2000, persegue senza scopi di lucro, nel rispetto del principio di democrazia interna a base collettiva, nonché del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque, di ogni genere, in condizioni di uguaglianza e pari opportunità, finalità sportive di livello promozionale e agonistico nelle forme, alle condizioni e con modalità stabilite dal presente Statuto, dai suoi Regolamenti e deliberazioni, in conformità ai principi informatori ed allo Statuto del CIP, nonché dalle leggi vigenti in materia. La FINP aderisce incondizionatamente alle vigenti normative sportive antidoping e a quelle degli Organismi Internazionali competenti in attuazione del Codice della World Anti-Doping Agency – W.A.D.A., garantendone la completa ed integrale attuazione.
1.4 La durata della FINP è illimitata.
1.5 La FINP ha sede legale in Roma e svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale anche attraverso una sua propria organizzazione territoriale.
1.6 La FINP riconosce il diritto alla libera prestazione delle attività sportive.
1.7 La FINP, nel rispetto delle leggi vigenti, regola la tutela sanitaria dei tesserati.
ART. 2 AMBITO DI ATTIVITÀ
2.1 La FINP, apolitica e aconfessionale, contrasta ogni forma di abuso, violenza e discriminazione sulla base di etnia, convinzioni personali, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale o sportiva. La FINP ha lo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere la disciplina del nuoto e di ogni altra attività sportiva acquatica tra le quali: la pallanuoto, il nuoto sincronizzato, il salvamento, i tuffi, il nuoto in acque libere, ed è strutturata secondo criteri democratici, volti ad assicurare il diritto di partecipazione all'attività promozionale, non agonistica e agonistica degli atleti paralimpici, con disabilità fisica, visiva e intellettuale e relazionale di alto livello in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO
ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
PER LE MODIFICHE AL VIGENTE STATUTO FEDERALE

Con riferimento agli atleti paralimpici con disabilità intellettiva e/o relazionale di alto livello si precisa che l'attività sportiva da questi praticata in ambito FINP è regolata dalla Federazione in eventuale accordo con le entità paralimpiche preposte.

La FINP è titolare delle manifestazioni sportive internazionali, nazionali e territoriali previste nei Calendari Federali ed ancorché la loro organizzazione possa essere assegnata a terzi la FINP può tenere per sé i diritti di commercializzazione della manifestazione così come i diritti televisivi.

ART. 3 AFFILIAZIONI INTERNAZIONALI

La FINP è affiliata all'IPC per il tramite del CIP e può affiliarsi ad altri organismi sportivi di livello internazionale, purché non in contrasto con le norme dell'IPC o del CIP, che praticano il nuoto ed altre attività acquatiche ad esso ricondotte, in armonia con le leggi nazionali previste in materia.

ART. 4 FINI ISTITUZIONALI

4.1 Sono fini istituzionali della FINP:

- a) promuovere e disciplinare la pratica sportiva del nuoto paralimpico e di altre attività acquatiche rivolte a persone con disabilità sia a livello agonistico, non agonistico e promozionale, per ogni fascia di età e promuovendo altresì la socializzazione ed integrazione delle persone con disabilità, come specificato nell'art. 2.1 del presente Statuto;
- b) curare la preparazione tecnica, agonistica ed organizzativa delle Squadre Nazionali, quando partecipano ai Giochi Paralimpici o ad altre competizioni internazionali, secondo le direttive del CIP;
- c) indire, organizzare, patrocinare gare sportive di nuoto paralimpico e di altre attività acquatiche per persone con disabilità in campo provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;
- d) diffondere il messaggio sportivo federale, organizzare manifestazioni giovanili ed eventi sportivi finalizzati all'integrazione e socializzazione della persona con disabilità;
- e) promuovere ed incentivare le discipline acquatiche paralimpiche in ogni fascia di età, promuovendo l'accesso alle infrastrutture sportive, quale misura volta ad assicurarne il pieno inserimento nella società civile;
- f) promuovere e disciplinare la formazione, la didattica, l'assistenza e la preparazione all'attività sportiva paralimpica come specificato nell'art. 2.1 del presente Statuto;

4.2 Sono, altresì, scopi principali, connessi ai fini istituzionali della FINP:

- a) favorire studi e ricerche nel settore dello sport ed in campi affini, sotto l'aspetto medico, sociale, economico e giuridico, anche attraverso l'istituzione di apposite Commissioni;
- b) promuovere i rapporti e lo scambio di informazioni con tutte le Associazioni, Federazioni o gruppi di persone, che, in Italia o all'estero, agiscono con scopi analoghi;
- c) collaborare con le istituzioni scolastiche ed universitarie al fine di promuovere e sviluppare la pratica sportiva del nuoto e delle attività acquatiche ad esso ricondotte;
- d) sostenere l'attività di formazione e ricerca attraverso diverse iniziative, anche in collaborazione con altre Federazioni Sportive Nazionali olimpiche e paralimpiche e con altri Enti e/o Istituzioni pubbliche preposte;
- e) concorrere, in ossequio alle specifiche disposizioni dei competenti organismi in materia di doping e delle leggi vigenti, all'adozione di misure di prevenzione e repressione del doping nello

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO
ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
PER LE MODIFICHE AL VIGENTE STATUTO FEDERALE

sport e di tutela sanitaria degli sportivi paralimpici;

f) promuovere la realizzazione di scuole di avviamento alle attività degli sport acquatici paralimpici., di cui all'art. 2.1 del presente Statuto.

ART. 5 AFFILIATI

5.1 Possono essere affiliati alla FINP le associazioni e società sportive costituite nelle forme previste dalla legge, che praticano le discipline acquatiche riconosciute da Statuto all'art. 2.1, che ne condividono le finalità, che possiedono i requisiti richiesti e versano le quote di affiliazione e riaffiliazione.

Gli affiliati:

- non perseguono fini di lucro;
- hanno uno Statuto sociale ispirato ai principi democratici, nonché ai principi di partecipazione all'attività sportiva paralimpica da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità;
- prevedono nel proprio Statuto, di conformarsi alle normative e direttive del CIP, nonché allo Statuto e ai Regolamenti della FINP;
- hanno sede in uno stato membro dell'Unione Europea, fermo restando che la sede sportiva deve trovarsi nel territorio italiano e che la localizzazione della sede sportiva determina, ai fini federali, l'appartenenza ad una regione;
- hanno la disponibilità di uno spazio acqua idoneo a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva.
- devono avere il numero minimo di tesserati previsto eventualmente dal Regolamento Organico;
- devono essere amministrati e/o rappresentati da organi direttivi composti da persone che non siano state condannate in via definitiva con radiazione dagli Organi di Giustizia Sportiva Nazionali e Internazionali ovvero da provvedimenti in atto, comportanti la sospensione temporanea da ogni attività federale o l'inibizione temporanea a ricoprire cariche Sociali.

I Gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e delle Forze di Polizia ad Ordinamento Militare, firmatari di apposite convenzioni con il CIP, anche se non in possesso di tutti i requisiti previsti per gli Affiliati, possono richiedere l'affiliazione ai sensi di detti accordi ed essere riconosciuti ai fini sportivi dalla FINP.

5.2 Le società e le associazioni sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio Federale della FINP, che ne approva lo Statuto. Alla stessa approvazione sono sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto.

5.3 Gli Affiliati sono tenuti a comunicare alla FINP entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni, che decorre a partire dalla relativa delibera di approvazione, ogni variazione intervenuta nella composizione dei propri Organi e nel proprio Statuto rispetto a quanto comunicato in sede di prima affiliazione, per essere sottoposta al Consiglio Federale

5.4 Le procedure da seguire per richiedere l'affiliazione o la riaffiliazione o il tesseramento ai fini sportivi sono disciplinate dal Regolamento Organico.

I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio paralimpico, salvo quelle determinate dalla necessità di rispettare norme di legge o delibere CIP.

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO
ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
PER LE MODIFICHE AL VIGENTE STATUTO FEDERALE

ART. 6 QUOTE ANNUALI

Gli Affiliati versano alla FINP le quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento e tutte le altre tasse, nei termini e nelle modalità stabilite, per ciascuna stagione sportiva, con apposite deliberazioni degli organi competenti. Le quote di affiliazione e riaffiliazione e tesseramento e qualsiasi altra eventuale quota sociale sono intransmissibili.

ART. 7 DIRITTI DEGLI AFFILIATI

7.1 L'esercizio dei diritti degli affiliati è subordinato all'affiliazione, alla riaffiliazione ed al pagamento delle quote annuali di cui all'articolo 6.

7.2 Più in particolare tutti gli affiliati hanno diritto a:

- a) partecipare alle Assemblee, secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) partecipare alle discipline acquatiche paralimpiche di cui all'art. 2.1 del presente Statuto sia a carattere promozionale, non agonistico e agonistico in base alle norme federali e ai regolamenti specifici;
- c) organizzare manifestazioni, secondo le norme emanate dagli organi federali competenti.

ART. 8 OBBLIGHI DEGLI AFFILIATI

Gli Affiliati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti, le Delibere e le disposizioni adottate dai competenti Organi Federali, nonché di rispettare le Regole del dilettantismo e quelle emanate dagli Organismi Nazionali ed Internazionali competenti, e di osservare e garantire la corretta applicazione anche delle norme e direttive del CIP e dell'IPC, nonché di adempiere agli obblighi di carattere economico stabiliti secondo le norme e le deliberazioni federali.

Le Società e Associazioni affiliate sono soggetti dell'ordinamento sportivo paralimpico e come tali devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport paralimpico in particolare.

Gli Affiliati hanno l'obbligo di assicurare ai propri atleti la necessaria assistenza tecnica e morale facendoli partecipare, nei limiti delle proprie possibilità, alle manifestazioni e/o iniziative federali. Le società sono tenute a mettere a disposizione della FINP gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.

Gli affiliati non possono procedere al tesseramento degli atleti non in regola con la certificazione medica.

Gli affiliati hanno l'obbligo di pagare quanto dovuto alla FINP per affiliazioni, riaffiliazioni e tesseramenti, provvedimento della Giustizia Sportiva, tasse gare e per qualsiasi altra ragione.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute a qualsiasi titolo dall'affiliato alla FINP, entro il termine per la riaffiliazione, è previsto il divieto di riaffiliazione.

In caso di mancato pagamento, nel momento in cui l'affiliato cessa di appartenere alla FINP, il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo al momento in cui il debito è sorto ed i componenti dell'ultimo consiglio direttivo dell'affiliato sono personalmente responsabili del debito residuo, compatibilmente con le norme di legge previste in materia.

I soggetti suddetti non potranno tesserarsi con la FINP finché il debito non sarà saldato.

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO
ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
PER LE MODIFICHE AL VIGENTE STATUTO FEDERALE

ART. 9 CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FINP
9.1 La qualità di affiliato alla FINP si perde nei seguenti casi: a) per recesso; b) per scioglimento volontario; c) per inattività federale negli ultimi 24 mesi; d) per radiazione, determinata da gravi e dolose infrazioni alle norme federali, comminata dagli Organi di Giustizia; e) per mancato rinnovo annuale dell'affiliazione; f) per revoca dell'affiliazione da parte della FINP, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione di cui all'articolo 5; g) posizione debitoria, nei confronti della FINP non sanata entro i termini di riaffiliazione; h) mancata accettazione della domanda di riaffiliazione, per il venir meno di uno o più requisiti previsti per l'affiliazione; I) per mancato rispetto delle previsioni di cui ai Decreti Legislativi n° 36 e 39 del 2021 e ss.mm.ii.
9.2 La cessazione di appartenenza alla FINP comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa ed è deliberata dal Consiglio Federale.
ART. 10 FUSIONE E INCORPORAZIONE
La fusione o l'incorporazione di due o più Società affiliate può effettuarsi secondo le norme previste dal Regolamento Organico.
ART. 11 - I TESSERATI
11.1 Le persone fisiche tesserate si distinguono in Tesserati Federali e Societari.
11.2 I Tesserati Federali sono tutti coloro che sono inquadrati nei ruoli federali: a) Dirigenti Federali: si intendono per tali tutti i coloro che, a seguito di elezioni o di nomina, abbiano assunto cariche negli organi federali a livello provinciale, regionale o nazionale e sono come tali tesserati; b) Tecnici Federali: sono i tesserati abilitati, secondo le norme del Regolamento Organico e di formazione, secondo i livelli da questi stabiliti, ad insegnare ed allenare le discipline acquatiche paralimpiche riconosciute dalla FINP; c) Ufficiali di Gara: si intendono per tali, gli arbitri in attività, quelli benemeriti, i Giudici ed i Commissari. d) Collaboratori federali: sono tesserati in questo ruolo tutte le figure ausiliarie che ricoprono incarichi a livello federale secondo le qualifiche previste in sede di Regolamento Organico. e) Corsisti: intendendosi come tali sia gli atleti sia i tecnici e comunque tutti coloro che sono tesserati dalla Federazione al fine di consentire loro di prendere parte ai corsi, di ogni tipologia, organizzati in ambito federale; f) Volontari federali; g) Classificatori: sono coloro che appartengono al quadro tecnico e medico abilitato per l'attribuzione della classificazione all'atleta.

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO
ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
PER LE MODIFICHE AL VIGENTE STATUTO FEDERALE

11.3 I tesserati societari sono tutti coloro che, in possesso delle qualifiche e dei requisiti richiesti dal Regolamento organico, entrano a far parte della FINP, versando la quota di tesseramento per il tramite della Società sportiva medesima:

- a) Dirigenti;
- b) Atleti;
- c) Tecnici;
- d) Direttore tecnico
- e) Direttore sportivo;
- f) Preparatore atletico;
- g) Direttore di gara;
- h) Medici ed esercenti professioni sanitarie;
- i) Volontari
- l) eventuali altre figure previste dal Regolamento Organico.

11.4 Il Regolamento Organico disciplina il tesseramento degli atleti paralimpici presso i Gruppi Sportivi delle Forze Armate e di altri Corpi dello Stato, delle Forze di polizia Civili o militari e del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e di altri Corpi dello Stato firmatari di apposite convenzioni con il CIP.

ART. 12 TESSERATI ONORARI E SOSTENITORI

12.1 I tesserati onorari sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Federale. Sono tesserati onorari coloro che si sono distinti nell'ambito della Federazione con azioni meritorie a favore del nuoto e di altre attività acquatiche paralimpiche ad esso ricondotte. Essi non sono tenuti al versamento della quota di tesseramento e partecipano alle Assemblee Generali senza diritto di voto.

È facoltà di qualunque Affiliato e/o Tesserato segnalare al Consiglio Federale l'eventuale designazione di soci onorari.

12.2 Sono tesserati sostenitori tutti coloro che, pur non praticando alcuna attività sportiva, né ricoprendo alcun ruolo all'interno della struttura federale:

- a) versano una quota di rilievo a titolo puramente volontario;
- b) versano la quota all'uopo stabilita dal Consiglio Federale in cambio di servizi che la Federazione sarà in grado di offrire.

I tesserati sostenitori sono nominati dal Consiglio Federale. Essi partecipano alle Assemblee Generali senza diritto di voto.

ART. 13 DOVERI DEI TESSERATI

13.1 I tesserati hanno l'obbligo di osservare le norme dello Statuto, dei Regolamenti Federali, del Codice Paralimpico di Comportamento Sportivo adottato dal CIP, di ogni altra norma dell'ordinamento sportivo paralimpico, al quale si fa espresso rinvio.

Altresì i tesserati hanno l'obbligo di osservare e rispettare i principi e le disposizioni dei Codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO
ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
PER LE MODIFICHE AL VIGENTE STATUTO FEDERALE

altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 emanati dalla FINP, nonché i relativi codici di condotta delle società sportive cui sono tesserati.

13.2 Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni, a mettersi a disposizione della Federazione e ad onorare il ruolo rappresentativo agli stessi conferito qualunque sia la manifestazione.

13.3 È fatto divieto ai tesserati del settore professionistico se esistente, o dei più elevati livelli del settore dilettantistico, di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati ed incontri organizzati nell'ambito delle rispettive Federazioni Sportive Paralimpiche, Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche, Discipline Sportive Paralimpiche, Discipline Associate Paralimpiche o in quello delle Federazioni Internazionali.

13.4 I tesserati hanno l'obbligo di accettare le decisioni degli organi di Giustizia ed eseguirle. Il mancato pagamento di una sanzione pecuniaria impedisce il nuovo tesseramento.

ART. 14 - DIRITTI DEI TESSERATI

14.1 I tesserati hanno il diritto di:

- a) partecipare a tutte le forme di attività federale, attraverso le rispettive Società ed Organismi sportivi affiliati;
- b) concorrere alle cariche elettive se in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto;
- c) esercitare il diritto di voto secondo le norme del presente Statuto.

14.2 La FINP garantisce la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica.

14.3 Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del tesseramento, nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specificità della disciplina sportiva praticata.

ART. 15 TESSERAMENTO – DURATA E CESSAZIONE

15.1 Il tesseramento ha validità di 1 (uno) anno e coincide con l'anno solare.

15.2 Non è consentito tesserarsi alla FINP per più di un Affiliato, anche se con qualifiche diverse.

15.3 Il vincolo del tesseramento e le modalità di prestito e trasferimento di un Atleta da un Affiliato ad un altro, sono disciplinate dal Regolamento Organico in armonia con le disposizioni di legge in materia.

Il Regolamento Organico prevederà lo svincolo per mancata assistenza tecnica, intendendosi per tale la mancanza di un tecnico di livello adeguato ai Regolamenti FINP, o per casi di comprovata

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO
ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
PER LE MODIFICHE AL VIGENTE STATUTO FEDERALE

incompatibilità. Il Regolamento Organico potrà prevedere lo svincolo dietro pagamento di indennità per la formazione e valorizzazione dell'atleta, con i relativi parametri.
15.4 Oltre ai casi di scadenza normale del vincolo, il tesseramento cessa: a) per il verificarsi di uno dei casi indicati nell'articolo 9; b) per la cessazione dalla carica o dalla qualifica che ha determinato il tesseramento; c) per il ritiro della tessera a seguito di sanzioni deliberate dai competenti Organi di Giustizia
ART. 16 SANZIONI
16.1 Gli affiliati ed i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della FINP sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dal Regolamento di Giustizia della FINP.
16.2 Gli Affiliati ed i tesserati possono essere passibili anche di sanzioni pecuniarie.
16.3 Agli affiliati e tesserati è comunque garantito il secondo grado di giustizia come disciplinato dal Regolamento di Giustizia della FINP. Tutti i procedimenti che riguardano le Assemblee elettive si svolgono, con unico grado endofederale, di fronte la Corte Sportiva d'Appello, fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto. Avverso tale decisione è ammesso reclamo di fronte il Collegio di Garanzia del CIP nei limiti e modalità previsti dal Regolamento del suddetto Organo.
16.4 È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo paralimpico per un periodo di 10 anni per coloro che si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine, da parte della segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al periodo precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.
16.5 I provvedimenti di amnistia, grazia o indulto non sono applicabili laddove la sanzione venga irrogata per violazione delle norme sportive antidoping.
TITOLO II
STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE
ART. 17 ORGANI FEDERALI
17.1 Gli Organi Federali si distinguono in Organi Centrali e Organi Territoriali e Organi di Giustizia.
17.2 Sono Organi Centrali : - l'Assemblea Generale; - il Presidente della Federazione; - il Consiglio Federale; - il Collegio dei Revisori dei Conti; - il Segretario Generale.
17.3 Sono Organi Territoriali : - i Delegati Regionali; - i Delegati Provinciali.

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO
ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
PER LE MODIFICHE AL VIGENTE STATUTO FEDERALE

17.4 Sono Organi di Giustizia.

- il Giudice Sportivo Nazionale;
- la Corte sportiva di appello, se attivata;
- il Tribunale Federale;
- la Corte Federale di Appello.

Il Giudice Sportivo Nazionale e la Corte Sportiva di Appello sono Giudici Sportivi.

Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello sono Giudici Federali.

Su decisione del Consiglio Federale la FINP può avvalersi del Tribunale Federale o della Corte Federale di Appello anche per l'esercizio delle funzioni della Corte Sportiva di Appello

La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia di cui al precedente comma per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.

In ogni caso si fa riferimento al Regolamento di Giustizia della FINP.

17.5 Gli Organi Centrali e Territoriali durano in carica quattro anni e decadono con il rinnovo delle cariche elettive, da effettuarsi entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Paralimpici estivi.

17.6 I componenti che assumono le funzioni nel corso del Quadriennio Paralimpico restano in carica fino alla scadenza dell'organo di appartenenza.

17.7 I componenti gli Organi Federali devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 45 del presente Statuto e, sono rieleggibili e rinominabili, nel rispetto dei limiti posti da norme di Legge o del CIP.

17.8 Gli Organi di Giustizia ed il Procuratore Federale durano in carica quattro anni decorrenti dalla data di nomina e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. Non decadono in caso di decadenza del Consiglio Federale che li ha nominati. Non possono essere sostituiti o rimossi nel corso dei quattro anni se non per gravi violazioni.

17.9 Le cariche federali si intendono a titolo gratuito, fatte salve le indennità eventualmente stabilite dal Consiglio Federale in favore del Presidente federale, di altri componenti di organi direttivi nazionali investiti di particolari cariche o degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle determinazioni dei competenti organi del CIP.

ART. 18 L'ASSEMBLEA GENERALE

18.1 L'Assemblea Generale è l'Organo Federale supremo ed è costituita dai rappresentanti degli affiliati, degli atleti e dei tecnici appartenenti a società con diritto di voto.

18.2 Hanno diritto al voto di base i rappresentanti dei Gruppi Sportivi firmatari di apposite convenzioni con il CIP, le società professionistiche, ove esistenti, le associazioni e le società regolarmente affiliate e che risultino iscritte nell'apposita sezione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al Decreto Legislativo 39/2021, all'art. 4.1 dei principi informativi e che abbiano maturato una anzianità di affiliazione di almeno 12 (dodici) mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea. Nel suddetto periodo le società devono aver svolto effettiva attività paralimpica nazionale e/o territoriale.

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO
ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
PER LE MODIFICHE AL VIGENTE STATUTO FEDERALE

Si considera attività sportiva paralimpica quella a carattere agonistico, non agonistico e promozionale svolta nell'ambito di programmi federali, non quella di mero avviamento allo sport (Inail - Istituti Scolastici - Unità spinali - Centri di riabilitazione – Casp etc); la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2021.

Per effettiva attività paralimpica deve intendersi la partecipazione a campionati nazionali e/o territoriale o altre manifestazioni iscritte nei calendari ufficiali della Federazione nelle stagioni sportive comprese nei 12 (dodici) mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea. Il voto sarà attribuito se le manifestazioni avranno avuto regolare svolgimento.

18.3 I rappresentanti atleti i rappresentanti tecnici eletti in seno agli affiliati, per partecipare regolarmente all'Assemblea Generale ed esercitare il diritto di voto, debbono essere segnalati per iscritto dall'Affiliato di appartenenza alla Segreteria Federale della FINP, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea Generale elettiva quadriennale. Tale segnalazione varrà per l'intero quadriennio paralimpico. Eventuali cambiamenti, nel corso del quadriennio, dei rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sono da comunicare entro 30 (trenta) antecedenti la data di svolgimento dell'Assemblea.

18.4 Ciascun rappresentante degli affiliati, degli atleti e dei tecnici ha diritto ad un voto di base.

18.5 L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti da chi ne fa le veci, previa nomina da parte del Consiglio Federale della Commissione Verifica Poteri, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data stabilita. La convocazione sarà trasmessa agli Affiliati via PEC, o mezzo equipollente, contenente l'Ordine del Giorno unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria Federale e pubblicata unitamente ai suoi allegati sulla home page del sito internet federale.

Alla convocazione dell'assemblea viene data ampia visibilità sul sito federale.

Nel caso di Assemblea elettiva, le candidature devono arrivare presso la Segreteria Federale almeno 30 giorni prima della data delle elezioni e devono recare una PEC presso la quale il candidato elegge domicilio digitale e che sarà utilizzata per tutte le comunicazioni.

Il giorno successivo a tale scadenza la Segreteria Federale provvederà a pubblicare l'elenco dei candidati ammessi e a comunicare l'esclusione, con i relativi motivi, ai candidati non ammessi.

Avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione da parte di chiunque ne ha interesse diretto nonché da parte della Procura federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità, di fronte la Corte Federale d'Appello, entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale o per i candidati esclusi dalla PEC ricevuta.

ART. 19 ATTRIBUZIONI DELLE ASSEMBLEE GENERALI

19.1 L'Assemblea Generale è Ordinaria o Straordinaria.

19.2 L'Assemblea Generale Ordinaria:

a) elegge, con votazioni separate e successive, entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Paralimpici estivi: il Presidente Federale, i Componenti del Consiglio Federale di cui 2 (due) in rappresentanza degli atleti (con equa rappresentanza tra atleti ed atlete

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO
ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
PER LE MODIFICHE AL VIGENTE STATUTO FEDERALE

laddove possibile in base alle candidature) e 1 (uno) in rappresentanza dei Tecnici, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Paralimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio paralimpico;

b) nomina, su proposta del Consiglio Federale, i Tesserati Onorari;

c) delibera sugli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno;

d) approva i bilanci programmatici e di indirizzo che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine del quadriennio o del mandato, ai sensi dell'art. 23 comma 4 dello Statuto CIP.

19.3 L'Assemblea Generale Straordinaria:

a) elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi di vacanze previste nel presente Statuto, il Presidente della Federazione, l'intero Consiglio Federale decaduto, ovvero singoli membri di esso e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione secondo le procedure dettate al riguardo dal presente Statuto;

b) delibera sulle proposte di modifica allo Statuto Federale;

c) delibera in ordine allo scioglimento della Federazione.

19.4 L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni:

a) su richiesta della metà più uno degli affiliati aventi diritto a voto;

b) su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Federale;

c) su richiesta di almeno la metà più uno degli atleti e dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto al voto nelle assemblee di categoria.

ART. 20 PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE GENERALI E DIRITTO DI VOTO

20.1 La partecipazione all'Assemblea Generale delle società affiliate aventi diritto al voto è esercitata dai Presidenti e/o rappresentanti legali delle società affiliate o da loro delegato, purché componente del Consiglio Direttivo.

20.2 Alle Assemblee Generali partecipano altresì, con diritto di voto, gli Atleti ed i Tecnici individuati nell'ambito di ciascuna società affiliata secondo quanto disposto al precedente art. 18.3. I rappresentanti Atleti e Tecnici devono partecipare direttamente alle Assemblee Nazionali e non possono, pertanto, né ricevere né rilasciare deleghe.

20.3 Il delegato societario degli atleti e dei tecnici, nonché il Presidente o suo delegato, dovranno essere tre persone distinte.

20.4 I Presidenti degli affiliati, o loro delegati, eleggono il Presidente Federale, i Componenti del Consiglio Federale in quota società ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

20.5 I delegati societari degli atleti eleggono il Presidente Federale e due Consiglieri Federali in loro rappresentanza e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

20.6 I delegati societari dei tecnici eleggono il Presidente Federale ed un Consigliere Federale in

**FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO
ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
PER LE MODIFICHE AL VIGENTE STATUTO FEDERALE**

loro rappresentanza nonché il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
20.7 Tutti i suddetti partecipanti devono essere maggiorenni, possedere piena capacità di agire, nonché essere regolarmente tesserati alla Federazione.
20.8 Partecipano inoltre, senza diritto di voto, il Presidente del CIP o suo delegato, il Presidente Federale e gli altri membri del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti ed i tesserati onorari e sostenitori.
20.9 Possono inoltre assistere ai lavori assembleari eventuali altri che il Consiglio Federale ritenga opportuno invitare.
20.10 È preclusa la partecipazione alle Assemblee, alle società affiliate e ai tesserati che non siano in regola con i versamenti delle quote annuali di affiliazione e tesseramento e a chiunque sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione di entità superiore alla sanzione della “ammonizione”, comminata dagli Organi di Giustizia.
20.11 I Presidenti delle Società Sportive, in caso d’impedimento, possono delegare a rappresentarli i Consiglieri in carica della Stessa società sportiva che li sostituiscono, purché regolarmente tesserati alla FINP. Inoltre, i Presidenti o i loro delegati possono ricevere altre deleghe da Presidenti di società Sportive affiliate aventi diritto di voto anche non appartenenti alla stessa Regione, nella misura massima di seguito indicata: • 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 associazioni e società votanti; • 2, fino a 200 associazioni e società votanti; • 3, fino a 500 associazioni e società votanti; • 4, fino a 1000 associazioni e società votanti; • 5 oltre 1000 associazioni e società votanti.
20.12 Il Presidente Federale, i membri del Consiglio Federale, i Delegati Regionali e Provinciali, i candidati alle cariche elettive, i membri degli Organi di Giustizia, nonché i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, non possono rappresentare Società, né direttamente, né per delega.
20.13 La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell’associazione o della società sportiva delegante, oppure su carta semplice con timbro della società o associazione sportiva e contenere a pena d’inammissibilità: - le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa; - la denominazione dell’associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa e dell’eventuale suo delegato in assemblea.
ART. 21 MODALITÀ DI DELIBERAZIONE DELLE ASSEMBLEE GENERALI
21.1 Le Assemblee Generali sono valide in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, successiva di almeno un’ora, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti presenti aventi diritto a voto, salvo quanto previsto dagli artt. 22 e 23 del presente Statuto. Nei soli casi di Assemblee Elettive in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno il 35% degli aventi diritto al voto, che esprimono, direttamente o per delega almeno il 35% del totale dei voti. Nelle Assemblee Elettive, in caso di candidatura del Presidente successiva al terzo mandato consecutivo l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% + 1 degli aventi diritto al voto.

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO
ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
PER LE MODIFICHE AL VIGENTE STATUTO FEDERALE

21.2 Nelle Assemblee Elettive il Presidente dell'Assemblea è indicato dalla Federazione, d'intesa con il CIP, e proposto all'Assemblea.

Nelle assemblee elettive il Presidente della Commissione Verifica Poteri e della Commissione scrutinio sono nominati dalla FINP, d'intesa con il CIP, e sia loro che i componenti non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

21.3 L'Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi, salvo che per l'ipotesi di scioglimento della FINP e per gli altri casi tassativamente previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Le schede bianche sono considerati voti validamente espressi, mentre non lo sono le schede nulle.

21.4 Le votazioni si svolgono, di norma, per appello nominale o per alzata di mano e controprova o con mezzo elettronico come equivalente che garantisca la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto.

Nelle Assemblee elettive il voto deve essere segreto.

21.5 Tutte le elezioni devono avvenire con votazione separata e successiva mediante scheda segreta, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Generale (composta dal Presidente dell'Assemblea, da un Vice Presidente, dal Segretario della FINP o da chi ne fa le veci e da tre scrutatori) che può essere eletto anche per acclamazione.

Le preferenze da esprimere in sede di elezione devono essere di almeno 1 (una) unità in meno rispetto al numero di candidati da eleggere se possibile.

21.6 In caso di parità di voti riportati fra due o più candidati per l'accesso ad una carica federale, in occasione di tutte le Assemblee Elettive Nazionali, si procederà mediante ballottaggio salvo i casi tassativamente previsti dalla legge e dal presente Statuto. Il ballottaggio dovrà essere effettuato anche fra tutti i votati ex aequo che abbiano riportato un numero di voti almeno pari alla metà dell'ultimo degli eletti.

21.7 Il Presidente Federale, anche in caso di ballottaggio, è eletto con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche con esclusione dei voti nulli.

ART. 22 MODIFICHE ALLO STATUTO

22.1 Le proposte di modifica dello Statuto, determinate e specifiche, possono essere presentate al Consiglio Federale da almeno 1/3 (un/terzo) degli affiliati aventi diritto di voto. Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Generale Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.

22.2 Il Consiglio Federale verifica le condizioni di cui al precedente comma ed il Presidente della Federazione convoca e celebra entro 90 (novanta) giorni, l'Assemblea Generale Straordinaria. L'Assemblea si terrà poi con le modalità e i termini di cui all'art. 18.5.

22.3 Nell'ordine del giorno dell'Assemblea Generale Straordinaria devono essere riportate integralmente le proposte di modifica. Il quorum costitutivo richiesto, in prima convocazione è la metà più uno degli aventi diritto a voto, in seconda convocazione il quorum costitutivo richiesto non può essere inferiore al 20%.

22.4 Per l'approvazione delle proposte di modifica è necessaria sempre in ogni caso la metà più uno dei presenti aventi diritto di voto.

22.5 Le modifiche statutarie entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CIP.

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO
ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
PER LE MODIFICHE AL VIGENTE STATUTO FEDERALE

22.6 Il Consiglio Federale può chiedere alla Giunta Nazionale del CIP la nomina di un Commissario ad acta per procedere alle modifiche dello Statuto Federale deliberate dal Consiglio Federale e derivanti da norme di legge o delibere normative del CIP. Nella richiesta il Consiglio Federale indica le ragioni che rendono il raggiungimento del quorum costitutivo o deliberativo dell'Assemblea straordinaria che dovrebbe essere convocata ad hoc particolarmente difficile ed oneroso. In ogni caso, la prima assemblea federale straordinaria validamente costituita può liberamente modificare le norme statutarie introdotte dal Commissario e deliberate dal Consiglio Federale, fermo restando il pieno rispetto dei vincoli derivanti da norme di legge o da delibere normative del CIP.

ART. 23 PROPOSTA DI SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

23.1 La proposta di scioglimento della FINP può essere presentata soltanto all'Assemblea Generale Straordinaria, appositamente convocata su richiesta di almeno i 4/5 (quattro/quinti) degli aventi diritto di voto.

23.2 Tale Assemblea è valida con la presenza dei 3/4 (tre/quarti) degli aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione.

23.3 Per l'approvazione della proposta di scioglimento della FINP è necessario il voto affermativo di almeno 3/4 (tre/quarti) degli aventi diritto al voto.

23.4 L'Assemblea Generale dovrà, quindi, deliberare sullo scioglimento della FINP e sulla destinazione del patrimonio con gli stessi quorum di cui ai precedenti commi.

23.5 In caso di scioglimento della Federazione, all'esito della liquidazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto esclusivamente ai fini sportivi e di utilità sociale.

ART. 24 IL PRESIDENTE FEDERALE

24.1 Il Presidente Federale è il legale rappresentante della Federazione.

Il Presidente ha la responsabilità generale tecnico-sportiva della Federazione. Ad esso spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici di livello nazionale ed internazionale e la nomina dei direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il CIP e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti.

24.2 Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione, ne sovrintende l'attività compiendo tutti gli atti non espressamente riservati dallo Statuto alla competenza di altri Organi Federali. Vigila su tutti gli Organi e gli Uffici della Federazione, esclusi gli Organi di Giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

24.3 In particolare è compito del Presidente:

- a) convocare e presiedere la riunione del Consiglio Federale previa formulazione dell'ordine del giorno;
- b) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate;

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO
ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
PER LE MODIFICHE AL VIGENTE STATUTO FEDERALE

- c) convocare l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria, salvo diverse disposizioni del presente Statuto;
- d) sottoscrivere gli atti ed i provvedimenti che non siano attribuiti dallo Statuto alla competenza di altri Organi;
- e) adottare, in caso di necessità e urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio Federale, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione utile;
- f) nominare il Segretario Generale, previa consultazione con il CIP e sentito il Consiglio Federale.

24.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di impedimento definitivo del Presidente si verificherà la decadenza immediata del Consiglio Federale e il Vice Presidente, a cui spetta la reggenza provvisoria della Federazione, provvede all'indizione di un'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche federale da convocarsi e celebrarsi entro 90 (novanta) giorni. L'Assemblea si terrà poi con le modalità e i termini di cui all'art. 18.5.

24.5 Nel caso di dimissioni del Presidente si verifica la decadenza immediata dell'intero Consiglio Federale che resterà in *prorogatio* per l'ordinaria amministrazione, unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria. In regime di prorogatio la competenza è limitata agli atti conservativi o indifferibili.

24.6 Il Presidente può attribuire deleghe, purché non concernenti materie di sua esclusiva competenza, al Vice Presidente e, in casi particolari, ai Consiglieri Federali per la trattazione di specifiche tematiche o attività o per la partecipazione in Organi o Commissioni interne od esterne, fatto salvo quanto previsto dalle composizioni di specifici Organi e Commissioni.

24.7 Il Presidente ha la facoltà di concedere la grazia ai tesserati osservando le disposizioni dei Regolamenti di Giustizia della FINP.

24.8 Il Presidente della FINP deve essere sempre eletto in seno all'Assemblea federale con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche con esclusione dei voti nulli, tranne per quanto previsto dall'articolo 24.10 sia in prima che in seconda convocazione.

24.9 Il Presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.

24.10 Il Presidente, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, è eletto a condizione che consegua, alla prima votazione, un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi.

In caso di mancata elezione, non è candidabile alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso di candidatura da parte del Presidente successiva al terzo mandato consecutivo, l'Assemblea è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto.

24.11 Nel caso in cui il Presidente uscente non raggiunga il quorum elettivo dei due terzi dei voti e con pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati, ma si indicano nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi. In tal caso il Presidente e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO
ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
PER LE MODIFICHE AL VIGENTE STATUTO FEDERALE

immediata della nuova assemblea elettiva, entro 90 giorni.
24.12 Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata pari o superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati.
24.13 Il Presidente uscente è tenuto, entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'Assemblea Elettiva, ad effettuare la consegna degli atti posti in essere nell'esercizio del proprio mandato, al Presidente neo-eletto.
ART. 24/BIS IL PRESIDENTE ONORARIO
L'Assemblea può eleggere un Presidente Onorario. Per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati. Il Presidente onorario dura in carica un quadriennio Paralimpico e può essere rieleggibile. Egli ha diritto di partecipare ai Consigli Federali, senza diritto di voto, ed esprimere parere non vincolante sulle delibere da adottarsi.
ART. 25 IL CONSIGLIO FEDERALE
25.1 Il Consiglio Federale è composto: a) dal Presidente della Federazione; b) da 6 (sei) Consiglieri eletti di cui 2 (due) in rappresentanza degli Atleti (uno per genere, laddove possibile, in base alle candidature) e 1 (uno) in rappresentanza dei Tecnici; c) dai rappresentanti italiani eletti negli organismi esecutivi delle federazioni internazionali cui la FINP aderisce.
25.2 Quando possibile in base alle candidature, nei Consigli federali è garantita la presenza di componenti di genere diverso, in misura non inferiore ad 1/3 del totale dei componenti dei Consigli stessi.
25.3 Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Segretario Generale della FINP o da un suo delegato, il quale partecipa alle riunioni senza diritto di voto.
25.4 Salvo casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio paralimpico.
25.5 I Consiglieri Federali che, senza giustificato motivo, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica.
ART. 26 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI
26.1 Il Consiglio Federale si riunisce: a) quando il Presidente Federale lo ritiene opportuno; b) quando ne viene avanzata esplicita richiesta da almeno la metà più uno dei suoi componenti.
26.2 Alle riunioni del Consiglio Federale devono essere sempre invitati i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO
ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
PER LE MODIFICHE AL VIGENTE STATUTO FEDERALE

26.3 Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito alle attività federali poste all'ordine del giorno.
26.4 Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno tre volte nel corso dell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, ed almeno 3 (tre) Consiglieri.
26.5 Il voto non è delegabile.
26.6 Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.
26.7 È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Federale si tengano per teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.
ART. 27 COMPETENZE DEL CONSIGLIO FEDERALE
27.1 Il Consiglio Federale è l'organo di gestione della Federazione. Verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo presentato dal Presidente Federale, valuta i risultati sportivi conseguiti, vigila sul buon andamento della gestione federale.
27.2 Esso predispone i programmi in conformità ai principi informatori e alle direttive del CIP e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali.
27.3 In particolare: a) realizza i fini di cui all'art. 4 nell'ambito delle competenze previste dal presente Statuto; b) amministra i fondi che sono a disposizione della Federazione; c) approva, entro il 30 (trenta) novembre di ciascun anno, il Bilancio Preventivo riferito all'esercizio successivo, da rimettere al CIP per la debita approvazione entro il termine all'uopo previsto. Delibera, entro il 30 (trenta) marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, il Bilancio Consuntivo da sottoporre alla Giunta Nazionale del CIP, nel termine all'uopo previsto, per la debita approvazione. Dopo l'approvazione di detti documenti redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali è onere della federazione pubblicarli sul sito web federale in apposita sezione prontamente rintracciabile ai fini della massima trasparenza entro 15 giorni dall'approvazione del CIP. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio; d) predispone quanto necessario a garantire la completa ed integrale attuazione delle norme sportive WADA - NADO ITALIA e adotta il Regolamento di Giustizia della FINP da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CIP; e) approva il Regolamento Organico da sottoporre al CIP per la necessaria approvazione e ogni altro regolamento inerente l'attività federale; f) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali; g) può delegare al Presidente della Federazione l'esercizio di determinati poteri ad esso non riservati in via esclusiva;

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO
ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
PER LE MODIFICHE AL VIGENTE STATUTO FEDERALE

- h)** ratifica i provvedimenti assunti in via di estrema necessità ed urgenza dal Presidente, valutando la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento;
- i)** elegge nella sua prima riunione un Consigliere Federale quale Vice Presidente;
- j)** esprime il parere sulla nomina del Segretario Generale;
- k)** delibera, su delega del CIP, il riconoscimento ai fini sportivi delle Società e degli Organismi similari, approvandone le domande di affiliazione e riaffiliazione; approva, inoltre, su delega del CIP, i relativi Statuti nonché le eventuali modifiche agli stessi. Gli Statuti societari devono prevedere l'obbligo di conformarsi alla legge, alle norme e alle direttive del CIP, allo Statuto Federale, ad ogni altro regolamento federale e alle normative degli organismi internazionali;
- l)** approva i cambi di denominazione degli affiliati e delibera sulle richieste di fusione degli affiliati;
- m)** nomina, nei casi previsti, i Delegati Regionali e Provinciali provvedendo, altresì, alla loro revoca in caso di mancato funzionamento dei medesimi;
- n)** stabilisce l'entità dei fondi da devolvere ai singoli Organi territoriali per assolvere ai loro compiti;
- o)** compila l'Ordine del Giorno dell'Assemblea Generale, salvo i casi di cui all'art. 19, relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria da parte di 1/3 (un/terzo) degli aventi diritto a voto ovvero quando la richiesta provenga dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Federale;
- p)** a eccezione del Presidente della Commissione Verifica dei Poteri nominato dal CIP nei soli casi di assemblea elettiva d'intesa con la Federazione, nomina gli ulteriori componenti della Commissione scegliendoli in primo luogo tra i componenti degli Organi di Giustizia, o, in caso di loro indisponibilità, tra persone di particolare affidabilità purché non candidati alle cariche federali;
- q)** designa i tesserati Onorari da proporre all'Assemblea Generale per la relativa nomina, e nomina i tesserati Sostenitori;
- r)** istituisce Commissioni Nazionali e nomina/revoca i componenti delle stesse, determinandone i compiti;
- s)** stabilisce eventuali indennità da corrispondere ai componenti degli Organi direttivi nazionali compreso il Presidente in conformità ai criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del CIP nonché la corresponsione di rimborsi spese e gettoni di presenza ove consentito dalle disposizioni di legge vigenti;
- t)** provvede all'erogazione, dopo aver determinato i relativi criteri, dei contributi, premi, compensi e borse di studio alle società sportive, agli atleti ed ai tecnici;
- u)** approva e pubblica il Calendario nazionale ed i Calendari regionali
- v)** approva la composizione delle Squadre nazionali partecipanti alle manifestazioni internazionali indette dal competente Organismo internazionale;
- w)** autorizza l'indizione di corsi di formazione e ne rilascia il relativo attestato;
- x)** istituisce Albi federali adottando il relativo documento deliberativo di iscrizione agli stessi;
- y)** delibera la concessione dell'amnistia e dell'indulto, secondo le disposizioni specifiche del Regolamento di Giustizia della FINP
- z)** nomina, su proposta del Presidente, i Componenti degli Organi di Giustizia Federale (Tribunale Federale e Corte Federale di Appello) tra soggetti dichiarati idonei dalla Commissione di Garanzia istituita presso il CIP ai sensi dell'art 17 dello Statuto CIP;
- z1)** nomina, su proposta del Presidente, il Giudice Sportivo Nazionale ed i componenti della Corte

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO
ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
PER LE MODIFICHE AL VIGENTE STATUTO FEDERALE

Sportiva di Appello, tra i soggetti ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia, in possesso dei requisiti previsti dal Consiglio stesso, ai sensi dell'art 17 dello Statuto CIP; z 2) Al fine di conseguire risparmi di gestione il Consiglio Federale può decidere di avvalersi del Tribunale Federale o della Corte Federale di Appello anche per l'esercizio delle funzioni della Corte Sportiva di Appello; z 3) nomina, su proposta del Presidente, il Procuratore Federale tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione di Garanzia; z 4) è competente a fornire norme di interpretazione delle norme federali e ad emanare le norme ed i regolamenti necessari al funzionamento della Federazione, nel rispetto delle competenze stabilite.
27.4 Il Consiglio Federale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo, purché siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto e degli altri Regolamenti.
ART. 28 DECADENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE
28.1 Il Consiglio Federale decade per: a) dimissioni non contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali, quando non sia possibile procedere all'integrazione del Consiglio come specificato all'art. 29. In tale ipotesi si avrà la decadenza immediata del Consiglio ma non del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Generale Straordinaria da convocarsi e celebrarsi entro 90 (novanta) giorni dall'evento. L'Assemblea si terrà poi con le modalità e i termini di cui all'art. 18.5; b) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a 7 (sette) giorni, della metà più uno dei Consiglieri Federali: il Presidente decaduto curerà l'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell'Assemblea Straordinaria da tenersi nei termini previsti sub a). c) dimissioni del Presidente. In tal caso il Consiglio Federale resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di impossibilità assoluta di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente; d) impedimento definitivo del Presidente. In tal caso, il Vice Presidente resta in <i>prorogatio</i> per svolgere le attività di cui all'art. 24.4; e) mancata approvazione del Rendiconto Consuntivo da parte del CIP; f) commissariamento da parte del CIP.
28.2 La decadenza del Consiglio Federale non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia.
28.3 Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.
28.4 In caso di decadenza degli organi federali la durata del regime prorogatio è regolata secondo le disposizioni del presente Statuto o del CIP.
ART. 29 INTEGRAZIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE
In caso di vacanza di membri del Consiglio Federale in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'Organo, si procede all'integrazione dell'Organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo degli eletti. Nell'ipotesi in cui

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO
ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
PER LE MODIFICHE AL VIGENTE STATUTO FEDERALE

non sia possibile l'integrazione dell'Organo e sia compromessa la sua regolare funzionalità, sarà convocata e celebrata un'Assemblea Straordinaria entro 90 (novanta) giorni, da effettuarsi con le modalità e i termini di cui all'art. 18.5, per la sola elezione dei Consiglieri mancanti. Ove tuttavia non sia compromessa la funzionalità dell'Organo, l'elezione dei consiglieri mancanti potrà effettuarsi in occasione della prima assemblea utile che verrà tenuta dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima e comunque entro e non oltre un anno dal verificarsi dell'evento.

ART. 30 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

30.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo amministrativo della FINP ed è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti e due supplenti nominati dal CIP.

30.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 4 (quattro) anni in coincidenza con il ciclo paralimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

30.3 I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti devono obbligatoriamente essere invitati a tutte le Assemblee e riunioni degli organi federali centrali di gestione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste a tutte le riunioni degli Organi deliberanti della Federazione. I membri supplenti possono intervenire alle sedute in caso di temporanea assenza di un membro effettivo il quale è obbligato, in conseguenza di ciò, a segnalare alla Segreteria Federale per i conseguenti adempimenti, la propria assenza alla riunione.

30.4 I componenti del Collegio dei Revisori dei conti, elettivi e di nomina, devono essere iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili o al Registro dei Revisori Legali e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione.

30.5 Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.

30.6 Le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta. Il membro dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso

ART. 31 COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

31.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica e controllo secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi Sindacali.

31.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi della Federazione;
- b) accertare la regolare tenuta della contabilità della FINP;
- c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
- d) redigere una relazione al Bilancio preventivo ed al Bilancio consuntivo, nonché alle proposte di variazione del Bilancio stesso;
- e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.

31.3 I Revisori dei Conti effettivi possono anche, per delega del Presidente del Collegio, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso le strutture periferiche della FINP, previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni,

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO
ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
PER LE MODIFICHE AL VIGENTE STATUTO FEDERALE

comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per l'eventuale assunzione dei provvedimenti di competenza.

ART. 32 CESSAZIONE DALLA CARICA E SOSTITUZIONI

32.1 In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, eletto dall'Assemblea, si provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti analogamente a quanto previsto per tutti i membri del Consiglio Federale.

32.2 In caso d'impossibilità a procedere alla sostituzione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti si provvederà alla celebrazione di un'Assemblea Straordinaria che sarà convocata e celebrata entro 90 (novanta) giorni, con le modalità e i termini di cui all'art. 18.5.

32.3 Qualora invece, prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni previsti per la convocazione e la celebrazione dell'Assemblea Straordinaria dovesse essere tenuta l'Assemblea Ordinaria, l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dovrà avvenire in coincidenza della data di effettuazione di quest'ultima Assemblea.

ART. 33 IL SEGRETARIO GENERALE E LA SEGRETERIA FEDERALE

33.1 La Segreteria Federale è retta dal Segretario Generale, il quale è l'unico responsabile della gestione amministrativa della Federazione, sovrintende a tutti gli uffici federali ed è altresì responsabile della gestione delle risorse umane di competenza tecnica ed amministrativa utilizzate dalla Federazione.

33.2 Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale, previa consultazione con il CIP e sentito il Consiglio Federale.

33.3 Egli assiste a tutte le riunioni del Consiglio Federale, in caso di impossibilità sostituito da un suo incaricato e ne cura la verbalizzazione.

Ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni delle commissioni e degli organi periferici e, in caso di assenza od impedimento, può farsi rappresentare da altro componente della Segreteria.

33.4 Il Segretario Generale cura l'attuazione delle Delibere del Consiglio Federale e del Presidente ed in armonia con il Regolamento Organico e di Amministrazione e Contabilità dispone gli impegni di spesa per attuare i programmi federali.

ART. 34 IL DELEGATO REGIONALE

34.1 Il Consiglio Federale, per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività federali, nomina un Delegato Regionale che fa parte, con diritto di voto, del Consiglio Regionale CIP.

34.2 L'incarico è quadriennale, salvo delibera di revoca da parte del Consiglio Federale, adottabile in qualunque momento.

34.3 La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella dei Delegati Regionali.

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO
ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
PER LE MODIFICHE AL VIGENTE STATUTO FEDERALE

34.4 Il Delegato Regionale può ricevere fondi dalla FINP per la gestione dell'attività territoriale in relazione alla specifica programmazione annuale di carattere tecnico-organizzativo.
34.5 Il Delegato Regionale, alla fine di ciascun anno, deve presentare al Consiglio Federale una dettagliata relazione delle attività svolte e degli eventuali impegni di spesa assunti.
34.6 Nelle provincie autonome di Trento e Bolzano e nella Valle D'Aosta vengono istituiti organi e strutture provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli Organi o strutture periferiche a livello regionale.
ART. 35 IL DELEGATO PROVINCIALE
35.1 Il Consiglio Federale, per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività federali, può nominare un Delegato Provinciale che fa parte, con diritto di voto, del Consiglio Provinciale CIP, qualora costituito.
35.2 L'incarico è quadriennale, salvo delibera di revoca da parte del Consiglio Federale, adottabile in qualunque momento.
35.3 La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella dei Delegati Provinciali.
35.4 Il Delegato Provinciale può ricevere fondi dalla FINP per la gestione dell'attività territoriale in relazione alla specifica programmazione annuale di carattere tecnico-organizzativo.
35.5 Il Delegato Provinciale, alla fine di ciascun anno, deve presentare al Consiglio Federale una dettagliata relazione delle attività svolte e degli eventuali impegni di spesa assunti.
ART. 36 PRINCIPI INFORMATIVI DELLA GIUSTIZIA FEDERALE
36.1 La Giustizia Federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia Federale, deliberato dal Consiglio Federale ed approvato dalla Giunta Nazionale del CIP, in conformità ai Principi di Giustizia Sportiva ed al Codice di Giustizia emanati dal Consiglio Nazionale del CIP.
36.2 Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
36.3 Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
36.4 La decisione del giudice è motivata e pubblica.
36.5 Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
36.6 Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.
36.7 Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. I componenti degli organi di giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrivono una dichiarazione con cui attestano di non avere

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO
ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
PER LE MODIFICHE AL VIGENTE STATUTO FEDERALE

rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione di garanzia del CIP per l'adozione delle misure di competenza.

36.8 La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.

36.9 Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CIP o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organi di giustizia o di procuratore presso più di altre due Federazioni. Presso la Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.

In ogni caso per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Statuto in tema di incompatibilità riguardanti gli organi di giustizia sportiva paralimpica, si richiama l'applicazione di quanto precipuamente stabilito nell'art. 3, comma 5, dei Principi di Giustizia del CIP.

36.10 Gli incarichi presso gli organi di giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni e delle Discipline Sportive Paralimpiche.

36.11 La Procura Federale coopera con la Procura Generale dello Sport istituita presso il CIP al raggiungimento della finalità di cui al comma 38.8.

36.12 Gli organi di giustizia sono soggetti soltanto alla legge ed all'ordinamento sportivo, sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine a procedimenti in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

36.13 Le disposizioni che precedono si estendono, per quanto compatibili, all'Ufficio della Procura federale.

36.14 La Federazione, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà curare la trasmissione di tutte le notizie, gli atti, i documenti e le decisioni ai competenti organi del CIP, secondo le disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva del CIP e dei Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport Paralimpico istituita presso il CIP.

36.15 Il soggetto radiato da Enti sportivi diversi dalla FINP può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso la FINP, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento federale.

Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione conseguente ad atti di violenza e/o di molestie nei confronti delle persone e/o degli animali, da parte di competenti organi di giustizia degli Organismi Sportivi Paralimpici, è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO
ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
PER LE MODIFICHE AL VIGENTE STATUTO FEDERALE

Il provvedimento di radiazione emesso dalla FINP, così come il successivo, eventuale provvedimento di riabilitazione, devono essere comunicate al CIP che le rende note, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, a tutte le entità sportive paralimpiche, al fine di rendere effettiva l'ineleggibilità in altri Enti sportivi

Il Regolamento di Giustizia dovrà indicare le modalità e gli ambiti di attuazione, nonché le relative sanzioni per i casi di violazione.

ART. 37 VINCOLO DI GIUSTIZIA

37.1 I provvedimenti adottati dagli Organi della FINP hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo paralimpico, nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati.

37.2 Gli Affiliati ed i Tesserati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo paralimpico nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge n. 220 del 19 agosto 2003 convertito dalla Legge n. 280 del 17 ottobre 2003 e succ. mod. e integrazioni.

37.3 L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

37.4 Per tutto quanto non contemplato dal presente articolo si fa riferimento allo Statuto del CIP e al Codice di Giustizia e ai Principi di Giustizia del CIP.

ART. 38 - IL GIUDICE SPORTIVO

a) Il Consiglio Federale nomina, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Interfederale di Garanzia, 1 (uno) o più Giudici Sportivi.

b) Il Giudice Sportivo, pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza, su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e, in particolare, su quelle relative alla regolarità delle gare, alla omologazione dei relativi risultati, alla regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature, alla regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara, ai comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara e ad ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

c) Il giudice sportivo è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale e territoriale.

d) Avverso le decisioni del Giudice Sportivo è ammesso il ricorso alla Corte Sportiva di Appello o all'organo deputato all'esercizio delle funzioni della Corte Sportiva di Appello medesima.

ART. 39 - LA PROCURA FEDERALE

a) Presso la Federazione è costituito l'ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti ed il rispetto delle norme dello Statuto e dei Regolamenti Federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di giustizia Federale tranne quelli la cui repressione è riservata all'ufficio delle Procura Antidoping.

b) L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore federale e di un aggiunto o un sostituto se il Consiglio Federale ritiene opportuno, in base al carico di procedimenti, prevedere tali altre nomine.

c) Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione di garanzia.

d) Il Procuratore federale dura in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO
ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
PER LE MODIFICHE AL VIGENTE STATUTO FEDERALE

- e) Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 26, comma 2 del Codice di giustizia sportiva CIP, o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'Ordine, anche a riposo se consentito dalla legge, o dei dirigenti della Pubblica Amministrazione.
- f) Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione.
- g) Il Procuratore federale svolge le proprie attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assiste alle deliberazioni del giudice presso il quale svolge le sue funzioni né può godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

ART. 40 – LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

- a) La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale. E' competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione del medesimo Giudice.
- b) Su delibera del Consiglio Federale le funzioni di Corte Sportiva di Appello possono essere stabilmente esercitate dalla Corte Federale di Appello o dal Tribunale Federale ai sensi dell'art. 17.4. Se attivata, la Corte Sportiva di Appello è competente unicamente in ordine ai procedimenti non ancora incardinati dinanzi al Giudice di prima istanza al momento della delibera di attivazione.

ART. 41 – IL TRIBUNALE FEDERALE E LA CORTE FEDERALE DI APPELLO

- a) Il Tribunale federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai giudici Sportivi Nazionali
- b) La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale ed è competente a decidere sulle istanze di ricusazione dei componenti del medesimo Tribunale.

ART 42- NORMA DI RINVIO SULLA GIUSTIZIA SPORTIVA

Per tutto quanto non espressamente previsto sulla nomina, sulle competenze nonché sulla disciplina del procedimento, relativa ai Giudici Sportivi ed ai Giudici Federali si rimanda al Regolamento di Giustizia Federale e al Codice di Giustizia del CIP nonché ai Principi di Giustizia del CIP.

ART. 43 COLLEGIO ARBITRALE

43.1 Gli Affiliati ed i Tesserati si impegnano altresì a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie di natura meramente patrimoniale che possono essere rimesse ad Arbitri, ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federale e nella competenza esclusiva del Giudice Ordinario nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia della FINP.

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO
ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
PER LE MODIFICHE AL VIGENTE STATUTO FEDERALE

43.2 Il Collegio Arbitrale, per le controversie riferite al presente articolo, è costituito dal suo Presidente e da n. 2 membri; questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono di comune accordo alla designazione del Presidente.

43.3 In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al Presidente della Commissione di Garanzia.

43.4 Gli Arbitri giudicano quali amichevoli compositori.

43.5 Il lodo deve essere emesso entro 90 (novanta) giorni dalla nomina del Presidente e deve essere depositato, entro 10 (dieci) giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri presso la Segreteria federale che ne dovrà dare, altresì, tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

43.6 Il lodo è inappellabile, fatti salvi i casi di nullità, revocazione ed opposizione di terzo.

ART. 44 COLLEGIO DI GARANZIA E PROCURA GENERALE DELLO SPORT

Per quanto concerne il Collegio di Garanzia dello sport paralimpico e la Procura Generale dello Sport paralimpico si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11, 12 e seguenti dello Statuto CIP che qui devono intendersi integralmente richiamate.

ART. 45 REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ

45.1 I Componenti degli Organi Federali elettivi e di nomina devono possedere i requisiti generali di cui all'art. 4, comma 4 e 5, dello Statuto del CIP ed essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura. In particolare, tutti i candidati alle cariche federali centrali devono, al momento della presentazione della candidatura, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana;
- c) piena capacità di agire;
- d) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino la interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- e) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte degli Organi di Giustizia federali, del CIP, del CONI, di altre Federazioni Sportive Nazionali o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;
- f) non aver subito sanzioni di sospensione conseguenti all'utilizzo o alla somministrazione di sostanze vietate o di ricorso a metodi proibiti secondo le definizioni delle Norme Sportive Antidoping, come meglio specificato nell'articolo 45.2.

45.2 È ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione superiore a un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle norme sportive antidoping o delle disposizioni del codice mondiale antidoping della Wada.

È comunque ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, nel caso in cui la sanzione sia inferiore ad un anno in conseguenza della riduzione per patteggiamento.

45.3 Sono ineleggibili tutti i tesserati che:

- a) abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO
ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
PER LE MODIFICHE AL VIGENTE STATUTO FEDERALE

direttamente collegata alla gestione della Federazione;

b) abbiano in essere controversie giudiziarie contro la Federazione, il CIP o contro gli organismi da questo riconosciuti.

45.4 Coloro che intendano presentare la propria candidatura a “Presidente Federale” o a “Consigliere federale” devono essere in possesso dei requisiti prescritti sub art. 45.1.

45.5 Gli atleti che intendano presentare la propria candidatura a “Consigliere Federale in rappresentanza degli atleti” devono essere in possesso dei requisiti prescritti sub art. 45.1. Devono inoltre essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni nell’ultimo decennio con la FINP, ed avere preso parte nell’arco di due anni nell’ultimo decennio, a competizioni nazionali. L’ultimo decennio si calcola alla data di indizione dell’Assemblea.

45.6 I tecnici che intendano presentare la propria candidatura a “Consigliere Federale in rappresentanza dei tecnici” devono essere in possesso dei requisiti prescritti sub art. 45. Devono inoltre essere in attività e iscritti all’Albo federale, o esserlo stati in quello del CIP o della ex FISD per almeno due anni nell’ultimo decennio.

L’ultimo decennio si calcola alla data di indizione dell’Assemblea.

45.7 La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti, iniziale o accertata dopo l’elezione, o il venir meno degli stessi anche nel corso del mandato, comporta l’immediata decadenza dalla carica.

ART. 46 CANDIDATURE ALLE CARICHE FEDERALI

46.1 Coloro che, in possesso dei requisiti previsti, intendono candidarsi alle cariche federali, devono inoltrare domanda scritta alla Segreteria Federale a mezzo lettera raccomandata A/R, PEC, o altre modalità di trasmissione previste dalla legge o dal Regolamento Organico.

46.2 A pena di inammissibilità, la domanda deve indicare la categoria alla quale si intende candidarsi: Presidente - Consigliere Federale – Consigliere Federale Atleta - Consigliere Federale Tecnico - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Nell’ambito della stessa Assemblea non è ammessa la candidatura, da parte del medesimo soggetto, a più di una carica federale. Allegata alla domanda il candidato deve rilasciare una dichiarazione – sotto la propria responsabilità – attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità.

Il candidato deve indicare un indirizzo PEC presso cui ricevere ogni comunicazione inerente tutto il procedimento elettorale.

ART. 47 CANDIDATURE ALLE CARICHE FEDERALI – TERMINI

47.1 Carica di Presidente:

La presentazione delle candidature alla Segreteria Federale deve pervenire entro le ore 14 del 30° (trentesimo) giorno antecedente la data stabilita per lo svolgimento dell’Assemblea.

La Segreteria Federale provvede a compilare la lista dei candidati e a pubblicarla entro il giorno seguente.

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO
ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
PER LE MODIFICHE AL VIGENTE STATUTO FEDERALE

A Presidente Federale viene eletto il candidato che riporti la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche con esclusione dei voti nulli. In caso di parità di voti fra due o più candidati si procede mediante ballottaggio e, anche in questo caso, è eletto con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi tranne per quanto diversamente previsto nel presente Statuto. Il Presidente è eletto con il sistema della preferenza unica.

47.2 Carica di Consigliere Federale:

ad eccezione per quanto previsto per l'elezione del Presidente Federale, trovano applicazione tutte le disposizioni riportate nel precedente punto 1.

Gli Aventi diritto a Voto potranno esprimere un massimo di 2 preferenze per la Carica di Consigliere Federale, mentre sia i 2 (due) Consiglieri Rappresentanti gli Atleti sia il Consigliere Rappresentante i Tecnici saranno eletti con il sistema della preferenza unica. Risulteranno eletti i primi 3 (tre) candidati nella lista dei Consiglieri Federali, i primi 2 (due) nella lista degli Atleti (in equa rappresentanza, laddove possibile, tra atleti ed atlete, tenuto conto della "Quota rosa") ed il primo nella lista dei Tecnici. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procede mediante ballottaggio ai sensi dell'art 21.6.

47.3 Tra i sette componenti del Consiglio Federale, sempre che vi siano candidature, dovrà essere garantita la presenza di genere diverso in misura non inferiore ad 1/3 del totale dei componenti dei Consigli stessi. Qualora occorra garantire la riserva di genere, sarà escluso l'ultimo dei candidati eletti dell'altro sesso secondo i criteri stabiliti nel Regolamento organico.

47.4 Carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

I candidati a tali cariche devono far pervenire, entro i termini di cui all'art. 47.1 le proprie candidature alla Segreteria Federale della FINP.

ART. 48 INCOMPATIBILITÀ

48.1 La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva o di nomina centrale e territoriale della FINP, nonché con qualsiasi altra carica elettiva o di nomina in organismi riconosciuti dal CIP.

48.1.2 La carica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale della stessa Federazione.

48.1.3 Inoltre le cariche di Presidente Federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di membro degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale, sempre nell'ambito della stessa Federazione.

48.1.4 Le cariche di Presidente e di Consigliere a livello nazionale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dalla FINP.

48.2 La carica di consigliere federale è altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva o di nomina centrale e territoriale della FINP, nonché con qualsiasi altra carica elettiva o di nomina CIP e degli organismi da esso riconosciuti, ivi compreso le Federazioni Sportive Paralimpiche riconosciute anche dal CONI.

48.3 Le cariche di Delegato Regionale e Provinciale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva o di nomina centrale e territoriale della FINP, nonché con qualsiasi carica societaria.

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO
ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
PER LE MODIFICHE AL VIGENTE STATUTO FEDERALE

48.4 La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con tutte le altre cariche della FINP, elettive e di nomina, nonché con ogni altra carica societaria.
48.5 La qualifica di Ufficiale di Gara è incompatibile con qualsiasi altra carica societaria e federale, elettiva o di nomina.
48.6 La qualifica di Tecnico Federale, di Medico Federale e di Classificatore Federale è incompatibile con lo status di Atleta.
48.7 Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo in una delle situazioni d'incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche entro cinque giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata e automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.
48.8 Sono, altresì, considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
ART. 49 PATRIMONIO
49.1 Il patrimonio della FINP è costituito da:
a) dal complesso dei beni mobili e immobili da essa posseduti sotto qualsiasi titolo;
b) donazioni, lasciti, ecc. previa deliberazione di accettazione del Consiglio Federale.
49.2 Tutti i beni della FINP devono risultare da un Libro Inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.
49.3 Di esso fanno parte, oltre al patrimonio esistente, ogni suo futuro incremento, nonché tutte le somme che pervengano alla FINP senza specifica destinazione.
49.4 È fatto divieto espresso di distribuire anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
49.5 L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
49.6 La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe a quelle della FINP, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 50 ESERCIZIO FINANZIARIO - ENTRATE
50.1 L'esercizio finanziario e la gestione amministrativa ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
50.2 La gestione della FINP spetta al Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento amministrativo-contabile.
50.3 Le entrate della FINP sono costituite:
a) dalle quote di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento e da qualunque altra tassa;
b) dalle quote versate per la partecipazione alle manifestazioni;

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO
ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
PER LE MODIFICHE AL VIGENTE STATUTO FEDERALE

- c) dai contributi erogati dal CIP;
- d) da contributi pubblici e privati da chiunque ed a qualsiasi titolo erogati;
- e) dai proventi delle manifestazioni sportive;
- f) dalla gestione dei servizi;
- g) dalle donazioni, erogate a qualunque titolo, da privati, da Enti o Società, ed accettate con delibera del Consiglio Federale;
- h) dai proventi derivanti da tutte le altre attività istituzionali, comprese le sponsorizzazioni e le attività di marketing;
- i) dalle ammende comminate.
- l) dalla gestione di impianti sportivi o dalla cessione di beni e servizi.

50.4 Viene escluso ogni fine di lucro in quanto tutte le entrate e tutti gli avanzi di gestione di esercizio devono essere reinvestiti nell'attività federale statutariamente prevista non potendosi in alcun modo procedere a forme di divisione o di distribuzione anche in maniera indiretta, fra o in favore di affiliati o tesserati o soggetti comunque appartenenti alla federazione.

50.5 Il bilancio di esercizio delle società strumentali allo svolgimento degli scopi della FINP, qualora costituite, deve essere pubblicato sul sito internet federale in apposita sezione prontamente rintracciabile. Il bilancio di esercizio di tali società deve essere trasmesso al CIP in allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte della Giunta Nazionale CIP.

50.6 È obbligatoria la revisione dei bilanci della Federazione e di quelli delle società da queste partecipate ad opera di una primaria società di revisione.

ART. 51 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

51.1 Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si rinvia alle norme e principi del CIP, ai contenuti di cui ai Decreti Legislativi 36 e 39 del 28 febbraio 2021 e ss.mm.ii. alle norme del Codice civile e alla legislazione vigente in *materia ratione temporis*.